

PRIMI CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
AL D.L. N. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia)

**(Circolari nn. 4/E, 5/E, 6/E e 7/E dell'Agenzia delle Entrate e
FAQ dell'Agenzia delle Entrate Riscossione)**

- 1) **Agenzia delle Entrate Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020: chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello (art. 67 del D.L. n. 18/2020).**
 - a. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi per l'Ufficio i termini per fornire risposta alle seguenti istanze di interpello¹:
 - interpello ordinario di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) della L. n. 212/2000;
 - interpello probatorio di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) della L. n. 212/2000;
 - interpello anti-abuso di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L. n. 212/2000;
 - interpello disapplicativo di cui all'art. 11, comma 2, della L. n. 212/2000;
 - interpello presentato dai contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 6 della L. n. 128/2015;
 - interpello sui nuovi investimenti di cui all'art. 2 della L. n. 147/2015.
 - b. Nel medesimo periodo sono, altresì, sospesi i termini per la regolarizzazione, da parte dei contribuenti, delle istanze sopra menzionate nonché per la presentazione della documentazione integrativa².
 - c. Qualora le istanze di interpello di cui al punto a) siano presentate nel predetto periodo di sospensione, i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020.

¹ Ferma restando la facoltà dell'Ufficio di fornire risposta alle istanze di interpello anche durante il predetto periodo.

² Ferma restando la facoltà del contribuente di rispondere alla predetta richiesta di regolarizzazione e integrazione durante il periodo di sospensione, senza tuttavia che ciò implichi il decorrere per l'Ufficio degli ordinari termini perentori entro i quali deve essere fornita risposta all'istanza di interpello.

- d. La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente a mezzo pec ovvero per i soggetti non residenti, i quali non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
- e. Per le istanze di interpello presentate ad un Ufficio diverso da quello competente e trasmesse al competente Ufficio durante il predetto periodo di sospensione, il termine perentorio per fornire risposta al contribuente inizia a decorrere dal 1° giugno 2020.
- f. Nel medesimo periodo sono sospesi i termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo (*ex art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015*) nonché i termini relativi alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata (*ex art. 1 bis del D.L. n. 50/2017*).

2) Agenzia delle Entrate Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020: chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (artt. 83 e 68 del D.L. n. 18/2020).

- a. La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del termine per presentare ricorso comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento esecutivo dovuti:
 - in sede di acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997;
 - in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.
- b. La (diversa) sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 con riferimento agli accertamenti esecutivi, deve intendersi riferita esclusivamente ai versamenti rateali dovuti dal contribuente successivamente all'affidamento in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

3) Agenzia delle Entrate Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020: sospensione dei termini e accertamento con adesione (artt. 83 e 67 del D.L. n. 18/2020).

- a. In caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente:
 - sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, prevista dagli artt. 6³ e 12⁴ del D.Lgs. n. 218/1997;
 - sia la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020⁵.
- b. Ove vi sia un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile dare seguito a tale procedimento "a distanza" mediante l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, contatti telefonici, videoconferenze).
- c. La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, non si applica al termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione entro cui versare le somme (in unica soluzione o la prima rata) dovute per il perfezionamento dell'adesione, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

4) Agenzia delle Entrate Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020: chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. *patent box* (art. 67 del D.L. n. 18/2020).

- a. Sono sospesi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020) i termini previsti per:

³ In materia di imposte sui redditi ed IVA.

⁴ In materia di altre imposte indirette.

⁵ La Circ. n. 5/E del 2020 aveva già chiarito che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 rileva anche in relazione al decorso (i) del termine per la presentazione della istanza di accertamento con adesione che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, può essere formulata anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonché (ii) dell'ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per le proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza.

- gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art. 31 *ter* del D.P.R. n. 600/1973;
 - le procedure volte alla rettifica in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 31 *quater*, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973;
 - le procedure di accordo preventivo connesse all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. *patent box*).
- b. Nel predetto periodo di sospensione le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali e multilaterali possono essere inviate esclusivamente attraverso l'impiego di posta elettronica certificata al seguente indirizzo dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it.
Diversamente, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali e multilaterali possono essere inviate esclusivamente attraverso l'impiego di posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi:
- dc.gc. accordi@agenziaentrate.it (istanze di accordo preventivo unilaterali);
 - dc.gc. controversieinternazionali@agenziaentrate.it (istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali).
- c. Allo stesso modo, nel predetto periodo di sospensione anche le istanze di *patent box* possono essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
- d. Nel caso in cui un contribuente abbia l'esercizio a cavallo d'anno e la chiusura del periodo d'imposta durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 maggio 2020), è possibile ottenere il riconoscimento degli effetti dell'accordo unilaterale o bilaterale di cui all'art. 31 *ter* del D.P.R. n. 600/1973 per detto periodo d'imposta, anche se l'istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell'esercizio purché nel rispetto del predetto periodo di sospensione⁶.

⁶ Ad esempio, nel caso di un contribuente con periodo d'imposta 1° aprile – 31 marzo, considerato che lo stesso beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l'8 e il 31 marzo (ventiquattro giorni), l'istanza *ex art.* 31 *ter* del D.P.R. n. 600/1973 potrà essere presentata entro il 24 giugno 2020 ottenendo il riconoscimento degli effetti dell'accordo per il predetto periodo d'imposta.

- e. Nel caso di un contribuente con chiusura del periodo d'imposta ricadente nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 maggio 2020), ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale giunta nella fase conclusiva dell'istruttoria già prima dell'inizio del periodo di sospensione, l'accordo che venga sottoscritto entro ottantacinque giorni (tale è la durata del periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020) dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace per il predetto periodo d'imposta. La procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l'Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l'eventuale analisi di *benchmark*.
- f. Con riferimento alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del *patent box*, se il termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa delle istanze presentate entro dicembre 2019 è ancora pendente alla data dell'8 marzo 2020, anche esso è sospeso da tale data fino al 31 maggio 2020 e riprenderà, quindi, a decorrere dal 1° giugno 2020.
- g. Durante il predetto periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 maggio 2020), le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo di cui alla circolare in esame. È, quindi, consentito sia per il contribuente sia per l'Agenzia delle Entrate fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura - "a distanza" mediante l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, contatti telefonici, videoconferenze) - senza che ciò comporti la rinuncia al periodo di sospensione.

5) FAQ Agenzia delle Entrate Riscossione: sospensione delle attività di riscossione e dei termini di versamento dei carichi ad essa affidati (artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020).

- a. Nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non possono essere notificate nuove cartelle di pagamento né con posta ordinaria né a mezzo pec.

- b. Nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 non può essere attivata alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).
- c. Qualora prima del periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 maggio 2020) sia stato iscritto un fermo amministrativo per una cartella di pagamento non pagata, il contribuente può provvedere durante il predetto periodo di sospensione al pagamento del debito ed alla richiesta di cancellazione del fermo amministrativo.
- d. Nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di pagamento - ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020 - relativi alle cartelle di pagamento notificate prima dell'8 marzo 2020. Il pagamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020; tuttavia, il contribuente può presentare istanza di rateizzazione del debito entro la predetta data.
- e. Nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel medesimo periodo. Il pagamento delle predette rate deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
- f. L'Agenzia delle Entrate Riscossione continuerà a lavorare le istanze di rateizzazione presentate prima dell'8 marzo 2020.
- g. Il termine per il pagamento della rata della c.d. "rottamazione *ter*" in scadenza il 28 febbraio 2020 è differito al 31 maggio 2020 (non è viceversa previsto alcun differimento per il termine di pagamento della rata in scadenza il 31 maggio 2020).
- h. Il termine per il pagamento della rata del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020 è differito al 31 maggio 2020.
- i. Gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione presenti sull'intero territorio nazionale saranno chiusi fino al 3 aprile 2020. È, però, garantita l'operatività dei servizi digitali e dei consueti canali di contatto (telefono/posta elettronica) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili.

Roma-Milano, 29 marzo 2020